


PROTEZIONE NAUTICA

L'ASSICURAZIONE
PER LA TUA BARCA



 **Navale**
ASSICURAZIONI DAL 1914

PROTEZIONE NAUTICA

LIBRETTO

Normativa generale
Norme in caso di danno

mod. PNO1 Ediz. 02/2009

Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02582111 - Fax 0258211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . www.navale.it



NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

(diversi dall'Assicurazione obbligatoria R.C.Auto)

(In conformità all'art. 123 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e alla circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97 e n. 518/D del 21.11.03)

Gentile Cliente,

desideriamo fornirLe, con la presente Nota, alcune informazioni prima della conclusione del contratto.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA

La Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Navale Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con R.D.L. del 29/4/1923 n° 996.

2. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

1.1 Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Compagnia propone di applicare la legge italiana al contratto che verrà stipulato.

1.2 Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Unità Reclami

Via Farini, 17

00185 ROMA

Telefax 06 48904736

e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma,

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti.

1.3 Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d'iscrizione.

Raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo.

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(2).

In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(5).

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. (www.navale.it) con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - (MI), UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito www.navale.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato - e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistiche-tariffarie.
- 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo Unipol.
- 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La "finalità assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per: la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

- Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, brokers di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, letto d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;

società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui Struttura Organizzativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società

6) di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;

società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni

7) di legge);

ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.e. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione

8) Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.e. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza

9) Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture -

10) Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'Informativa oppure consultando il sito internet www.navale.it

Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4 comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Nota informativa	3
Informativa sul trattamento dei dati personali	5
Definizioni	8
Condizioni generali di assicurazione	9
Sezione - 1: norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto	10
Sezione - 2: garanzie aggiuntive	15
Sezione - 3: assistenza alla navigazione	18

DEFINIZIONI

(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno):

Alaggio:	manovra consistente nel trarre in secco l'unità da diporto.
Ancoraggio:	blocco dell'unità da diporto lasciando cadere l'ancora sul fondo - per mezzo di appropriate catene o funi collegate all'ancora stessa.
Apparato motore:	il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Avaria:	si intende il sinistro subito dall'unità da diporto.
Boma:	asta su cui viene inferita la base della randa; è collegato all'albero dell'unità da diporto a vela ed aiuta a mantenere tesa la base della randa e a regolarne l'andamento.
Contraente:	la persona o Ente che sottoscrive la polizza per se o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Danno:	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria:	in caso di coassicurazione, l'impresa che emette il contratto di assicurazione.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.
Fiocco:	vela triangolare fissata all'albero di prua.
Franchigia:	importo, in cifra fissa o in percentuale del valore assicurato, da dedurre dall'indennizzo.
Furto:	impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Genoa:	vela di prua di dimensioni maggiori del fiocco.
Giacenza:	luogo dove ha dimora abitualmente l'unità da diporto inattiva : può essere sia in acqua che a terra.
Impianto elettrico:	le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Inferire:	inserire l'inferitura della vela all'albero, allo strallo, al boma nell'apposita canaletta.
Indennizzo:	la somma dovuta da Navale in caso di danno.
Malattia:	alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Navale:	Navale Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia
Nodo:	l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.
Ormeggio:	serie di operazioni e manovre per fermare, fissare l'unità da diporto in un porto impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostare l'unità dalla posizione prescelta.
Pirateria:	brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depreazione commesso dallo equipaggio o dai passeggeri di una unità o nave da diporto.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente a Navale.

Quadrante:	la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
Randa:	vela triangolare inferita all'albero col suo lato verticale prodiero e al boma con quello inferiore.
Rapina:	impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Rischio:	la probabilità che si verifichi un sinistro.
Sartie:	ciascuna delle manovre dormienti, in cavo metallico che sostengono lateralmente l'albero sotto sforzo (possono essere alte, intermedie e basse).
Sartie volanti:	sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquaretate.
Scheda di polizza:	<p>Il documento riassuntivo delle coperture acquistate, che prova il diritto dell'Assicurato alla prestazione assicurativa e che, con il libretto ed eventuali appendici, forma parte integrante ed inscindibile del contratto. Il documento contiene anche:</p> <ul style="list-style-type: none">- i dati atti ad individuare il contraente e l'oggetto dell'assicurazione;- il premio netto totale annuo da corrispondere per ogni singola sezione;- il premio lordo complessivo da corrispondere per la polizza;- le dichiarazioni del Contraente.
Scoperto:	percentuale di danno a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta ad esplosione.
Sinistro:	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della Polizza.
Società:	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Spinnaker:	vela di prua di grandi dimensioni non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.
Unità da diporto:	<p>si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.</p> <p>Le unità da diporto sono così classificate:</p> <ol style="list-style-type: none">a. nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;b. imbarcazione da diporto: si intende ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui al precedente punto a.;c. natante da diporto: si intende ogni unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui al precedente punto a. <p>Nota: le suddette definizioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n 172.</p>
Varo:	messa in acqua dell'unità da diporto che è stata per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).
Vizio occulto:	vizio latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza che compromette l'attitudine dell'unità assicurata alla navigazione.

- Art. 1**
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. nonché dell'art.522 Cod. Nav.
- Art. 2**
Durata ed efficacia dell'assicurazione pagamento del premio
- L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto.
Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede di Navale o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
- Art. 3**
Alienazione dell'unità da diporto
- In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che Navale abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo congruaggio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto delle imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.**
- Art. 4**
Facoltà di recesso in caso di sinistro
(non valida qualora il Contraente/Assicurato rivesta la figura di "consumatore" e l'imbarcazione non sia utilizzata per fini di lucro o qualsivoglia scopo di attività commerciale)
- Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto dandone preavviso di 30 giorni all'altra Parte mediante lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, metterà a disposizione del Contraente/Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non goduto.
- Art. 5**
Modifiche dell'assicurazione
- Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.
- Art. 6**
Oneri fiscali
- Gli oneri fiscali relativi al premio sono a carico del Contraente.**
- Art. 7**
Legge applicabile e giurisdizione
- La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Il soggetto proprietario dell'unità assicurata elegge domicilio ex art. 47 c.c. ad ogni fine di legge e del presente contratto presso l'indirizzo indicato nella scheda di polizza.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

Art. 8

Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobili fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo" della scheda di polizza).

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate nella scheda di polizza le somme assicurate e venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di accadimento del sinistro:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita "b - dotazioni" della scheda di polizza);
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a) (partita "c - vele extra" della scheda di polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio" della scheda di polizza).

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato;
- biciclette, ciclomotori, moto d'acqua;
- computer, videogiochi, telefoni portatili.

Art. 9

Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella scheda di polizza.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata, alla data di accadimento del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d).

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal contraente non equivalgono a stima.

Art. 10

Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro e comunque qualsivoglia scopo di ordine commerciale:

a) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché le acque interne dei Paesi UE (Unione Europea);
- a terra: nei Paesi UE;

b) durante:

- la navigazione o la giacenza in acqua con equipaggio a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- la giacenza in acqua senza equipaggio a bordo:
 - in porto;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne;
 - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei con esclusione esplicita di ogni tipo di trasporto (marittimo, ferroviario e aereo) effettuato con ogni mezzo;
 - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico di Navale;

c) purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore. Resta inteso e convenuto che la operatività della copertura e la risarcibilità del sinistro sono condizionate dall'ottenimento e mantenimento lungo tutto il periodo di validità della polizza dei certificati di classe ovvero della licenza di navigazione ovvero dei certificati di sicurezza.

Per imbarcazioni di età superiore a 9 anni, l'assicurazione è valida a condizione che sia stata presentata a Navale una perizia effettuata anteriormente alla decorrenza della polizza, da un perito di fiducia di Navale stessa.

Tale perizia dovrà attestare lo stato dell'imbarcazione e la sua navigabilità.

La validità della perizia sarà di 4 anni salvo che nel frattempo si siano verificati sinistri o si siano effettuati lavori di manutenzione straordinaria.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione indicato nella scheda di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

Art. 11 Rischi assicurati

Navale assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nella scheda di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e ivi richiamata. Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

- A) (garanzia massima)** - La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono.
L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:
- a) i danni allo scafo ed ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b),c), d), sono risarcibili in conseguenza di rischi della navigazione (ex art. 521 cod. nav.) se accaduti durante la navigazione ed in conseguenza di qualsiasi avvenimento se accaduto durante la giacenza stagionale sia a terra sia in acqua.
 - b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso conseguente a "cattivi tempi".
 - c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza diretta della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissate, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
 - d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.
- B) (garanzia ridotta)** - La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.
I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.
- C) (garanzia minima)** - La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Art. 12 Rischi esclusi

Per le garanzie "A", "B" e "C", previste dall'art. 11 (Rischi assicurati) sono estranei all'oggetto della copertura assicurativa e pertanto l'assicurazione non è operante per i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo semprechè al sinistro non sia rimasto estraneo l'Assicurato; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, Navale risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 Cod. Nav.);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura, osmosi e porosità, delaminazione dello scafo;
- e) i danni provocati da corrosione in genere o derivante da corrente galvanica;
- f) i danni provocati da azione di vermi, insetti, parassiti del legno o similari;
- g) per unità a motore aventi una velocità massima di progetto superiore a 45 nodi (mph);
- h) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- i) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- k) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia non è operante:

- l) quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;

ed inoltre, per le garanzie "A" e "B", previste dall'art. 11 (Rischi assicurati):

- m) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto,

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo; la giacenza a terra dell'unità (anche su carrello) sarà operante a condizione (da ritenersi essenziale per l'efficacia del contratto medesimo) che l'unità si trovi in locale dotato di validi sistemi di chiusura oppure all'aperto in area sorvegliata a pagamento.

n) n) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;

Infine per la garanzia "A" prevista dall'art. 10 (Rischi assicurati), non rientrano in copertura:

o) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio ovvero quando non siano fissati adeguatamente all'unità assicurata;

p) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

q) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

r) le parti affette da vizi occulti.

Art. 13

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) far pervenire a Navale avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ., preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.

Il predetto avviso a Navale deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, da effettuarsi prima dell'inizio delle riparazioni;

b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (ex art. 534 cod. nav.) per evitare o diminuire il danno. Tale disposizione si intende estesa al comandante dell'unità assicurata nonché ai dipendenti, preposti dell'assicurato. L'intervento di Navale per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i diritti della stessa;

c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di Navale contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Cod. Civ.

Su richiesta ed a rischio e spese di Navale devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

d) far pervenire a Navale, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire a Navale copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata a Navale. In caso di furto ad unità affidata a terzi l'assicurato provvederà a fornire dichiarazione scritta del soggetto cui era affidata la custodia dell'unità al momento del sinistro.

Art. 14

Accertamento del danno

Costituisce condizione essenziale di risarcibilità che Navale possa far constatare e stimare i danni da un perito di propria fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 15

Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione di Navale è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 18.

Il valore indicato nella scheda di polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

In caso di danni non strutturali e di natura estetica all'opera morta dell'unità, verranno risarciti i costi di verniciatura necessari al ripristino della sola parte danneggiata e/o della fiancata interessata.

Art. 16

Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro. Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a - corpo" della scheda di polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

Art. 17

Procedura di liquidazione tramite abbandono agli Assicuratori

L'assicurato può abbandonare l'unità da diporto a Navale ed esigere l'indennità di perdita totale, ex art. 540 del Codice della Navigazione, quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei soli danni materiali subiti dall'unità da diporto eccede il 75% del valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro. Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 18

Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (ex art. 535 Cod. Nav.).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Cod.Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Sono esclusi dalla liquidazione le riparazioni ed i rimpiazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato da Navale.

In caso di disaccordo l'Assicurato potrà nominare un proprio perito. I due periti potranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il costo della prestazione del perito nominato dall'Assicurato sarà a suo carico mentre quello del terzo perito sarà ripartito in parti uguali fra l'Assicurato e Navale.

Art. 19

Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, solamente se imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o l'abbandono o per i danni parziali.

Navale non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 20

Franchigie e/o scoperti

Le indennità che risultassero dovute da Navale, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione dello scoperto e/o franchigia indicati nella scheda di polizza che rimangono a carico dell'Assicurato fatto salvo per quanto sotto riportato:

- a) nei casi di furto, perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, verrà applicato uno scoperto del 20% in sostituzione della franchigia;
- b) in caso di sottrazione totale in conseguenza di furto, rapina e pirateria di unità a motore non iscritte nei registri di legge verrà applicato uno scoperto del 20% in luogo della franchigia indicata sulla scheda di polizza;
- c) perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferro cemento;
- d) spese e compensi di assistenza e salvataggio, ma in questo caso si applicherà lo scoperto del 30% con il minimo di Euro 1.500.

Lo scoperto e/o franchigia indicati nella scheda di polizza si applicheranno raddoppiati nei casi di perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:

- a benzina;
- diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;

Art. 21

Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente:

Navale rinuncia alla rivalsa nei confronti del comandante e/o del conducente dell'unità da diporto.

Art. 22

Pagamento dell'indennizzo

Fermo quanto previsto dagli artt. 14) e 18) Navale pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di Navale o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

Art. 23

Cessazione del certificato di classe

Se il Contraente ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'unità da diporto alla più alta classe del Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato da Navale e, qualora al momento del sinistro, il Certificato di Classe non risultasse in corso di regolare validità, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.

Sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nella scheda di polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

D)
Regate veliche

In deroga a quanto previsto dalle condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- 1. con armamento frazionato e crocette non acquistate unitamente a sartie volanti strutturali;**
- 2. con alberi in carbonio;**
- 3. multiscafi;**
- 4. prototipi e unità costruite come esemplari unici;**

Alle definizioni di cui al punto 1. si attribuisce il seguente significato:

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Crocette acquistate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquistate.

L'assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto;

oppure:

D-2) oppure:

esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker e/o gennaker ed i danni conseguenti a deformazioni o piegatura delle vele.

I suddetti patti speciali (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute da Navale saranno soggette all'applicazione dello scoperto del 20% con un minimo pari alla prevista franchigia indicata nella scheda di polizza, ma raddoppiata.

Il suddetto scoperto di sicurezza verrà elevato al 30%, con un minimo pari alla prevista franchigia indicata nella scheda di polizza ma raddoppiata, in caso di danni a tangoni, boma ed altre parti costruite in carbonio o altri materiali compositi

E)
**Locazione o noleggio
od altri contratti
di utilizzo dell'unità
da diporto**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

Nel caso in cui l'imbarcazione venga data in locazione/noleggio senza equipaggio alle dipendenze del proprietario, le indennità che risultassero dovute da Navale per questa estensione di garanzia saranno pagate previa deduzione della franchigia, indicata nella scheda di polizza, raddoppiata.

F)
**Scuola di vela
o di guida**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

Le indennità che risultassero dovute da Navale per questa estensione di garanzia saranno pagate previa deduzione della franchigia, indicata nella scheda di polizza, raddoppiata.

G)
**Rinuncia all'azione
di rivalsa per danni
da incendio**

Navale rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

SEZIONE 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE

- H)**
Trasferimenti terrestri
- In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti via terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.
Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.
La giacenza su carrello staccato dall'autoveicolo sarà garantita, in caso di furto totale, a condizione che lo stesso si trovi in locale chiuso o in area custodita a pagamento o sottoposto a sorveglianza ininterrotta intendendosi per tale quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze del carrello stesso.
- I)**
Eventi socio-politici
- In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.
Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei, dell'Albania nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia ad eccezione della Slovenia e della Croazia.
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.
- J)**
Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico
(concedibile solo con la garanzia "A" e per unità di valore assicurato superiore ad euro 100.000,00)
- Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento,** l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali dell'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.
La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.
Le indennità che risultassero dovute da Navale, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia indicata nella scheda di polizza.
- K)**
Acque non protette
- In parziale deroga all'art. 10 punto b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati in "acque non protette" ovvero fuori da un porto, senza equipaggio a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, **limitatamente alla giacenza temporanea, nelle sole ore diurne.**
Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- L)**
Alluvione e inondazione
- In parziale deroga all'art. 12 lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.
- M)**
Bagagli ed oggetti personali
(Solo con la garanzia "A").
- In parziale deroga all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.
Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato e modernariato.
L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.
I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di 300,00.= per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.

N)
**Deroga alla regola
proporzionale
per danni parziali**
(Solo con la garanzia
"A" o "B").

In deroga all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ., nel caso in cui la somma assicurata indicata nella scheda di polizza sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%. L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

O)
Rimpiazzo a nuovo
(Solo con garanzia
"A" o "B").

In caso di danno parziale all'imbarcazione assicurata a parziale deroga dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel calcolo del risarcimento dovuto non sarà applicato alcun degrado alle parti danneggiate.

La presente estensione di garanzia non s'intenderà tuttavia applicabile:

- **Ad imbarcazioni di età superiore ai tre anni;**
- **A batterie, sartie in genere, dotazioni extra di bordo, dotazioni veliche ordinarie ed extra, moquettes, tendaggi, cuscini, materiale da camera quale asciugamani, lenzuola, coperte, tappezzerie poste all'esterno, pitturazione antivegetativa, cime di ormeggio, scotte e drizze in tessile, trasduttori in testa d'albero per centralina del vento, trasduttori di contamiglia posti fuori dello scafo, agugliotti e femminelle di timoni sospesi e ferrati allo specchio di poppa, sartie volanti ed apparati di tesatura delle medesime, strumentazione motore o centraline del vento poste all'esterno e non convenientemente coperte, cappe e teli da notte, cagnari, alberi di imbarcazioni stazzate ORC/IRC/IMS, impianti elettrici e quadri elettrici senza protezione da sovraccarico o corto circuito, scafi o parti di essi non omologati RINA, scafi in alluminio il cui tenore di magnesio sia inferiore al 3,5%, per i quali l'indennizzo sarà pagato nei limiti ed in proporzione al valore commerciale che gli stessi avevano al momento del sinistro.**

L'assicuratore convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle cose assicurate intenderà il costo per sostituire le cose danneggiate con altre uguali nuove od equivalenti per uso o funzioni ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio senza tener conto di sconti o prezzi di favore.

A sua completa discrezione, Navale potrà decidere di sostituire le parti danneggiate o perdute od una parte di esse senza dar luogo all'indennizzo e tali parti saranno per quanto possibile similari alle specifiche ed alle caratteristiche operative delle relative parti originali. In caso di sinistro si determinerà separatamente per ciascuna parte, entro il valore assicurato, l'ammontare del danno e la rispettiva indennità dovuta a termini di polizza, senza possibilità di compensazione fra le stesse.

Qualora le parti sostituite comportassero una miglioria nel tipo o qualità od una maggior capacità o rendimento rispetto all'interesse rimasto danneggiato, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento o capacità.

L'assicuratore in nessun caso risponderà:

- **dei costi supplementari per la riparazione o sostituzione di parti non più in produzione, rispetto ai costi di riparazione o sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità o uso ancora in produzione;**
- **per eventuali aumenti nei costi di riparazione o sostituzione conseguenti ad ordinanze amministrative o leggi vigenti che possano prevedere restrizioni per riparazioni, sostituzioni o modifiche delle parti rimaste danneggiate o da sostituire;**
- **le spese per eventuali riparazioni provvisorie e le maggiori spese per trasporti celeri.**

A nessun titolo l'assicuratore sarà comunque tenuto a pagare una somma maggiore di quella assicurata riportata nella scheda di polizza.

P)
Stima accettata

A parziale deroga dell'art. 9 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto si conviene fra le parti che i valori dichiarati in polizza dal contraente equivalgono a stima accettata fra le parti.

Per imbarcazioni di età superiore a tre anni la presente Garanzia aggiuntiva è valida a condizione che sia stata presentata a Navale una perizia effettuata anteriormente alla decorrenza della polizza, da un perito indicato dalla Direzione di Navale.

Tale perizia dovrà attestare il valore dell'imbarcazione.

La validità di tale perizia sarà di anni UNO.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE

Oggetto dell'assicurazione assistenza: la Società si obbliga a prestare assistenza all'Assicurato nel caso si renda necessaria a seguito di avaria dell'unità da diporto, in caso di furto dell'unità da diporto, in caso di infortunio o malattia improvvisa delle persone Assicurate.

Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni: la Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Sesto S.Giovanni (Milano).

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto utilizzatore dell'unità da diporto e tutte le persone che si trovano a bordo dell'unità da diporto a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo trasportabile riportato sui documenti di navigazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Avaria: mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone e/o l'imbarcazione.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. Piazza Indro Montanelli 20 20099 Sesto San Giovanni (MI) costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni previste in polizza.

Estensione Territoriale: l'Assicurazione è operante per i sinistri verificatisi entro i confini del bacino del Mediterraneo, comprendente i mari e la fascia costiera che li delimita. I limiti geografici per identificare il bacino del Mediterraneo devono intendersi compresi fra lo Stretto dei Dardanelli, lo Stretto di Gibilterra e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez nonché i Laghi Maggiore, di Como, di Garda e Trasimeno. Specifiche delimitazioni ulteriori possono essere indicate in ogni singola prestazione.

Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato risiede abitualmente.

Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Navale Assicurazioni S.p.A. con sede legale in: Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia.

Unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Le unità da diporto sono così classificate:

- a) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- b) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui al precedente punto a;
- c) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui al precedente punto a.

Nota: le suddette definizioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n 172.

ASSISTENZA TECNICA

(le prestazioni vengono fornite ad una distanza di oltre 10 miglia dal porto di stazionamento, massimo 3 volte all'anno per prestazione)

- 1.**
Consulenza tecnica telefonica

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettono la navigazione in sicurezza, l'Assicurato potrà richiedere una consulenza tecnica da parte di personale qualificato che, sulla base della descrizione dell'inconveniente, fornirà i consigli più appropriati per gestire al meglio l'emergenza e provvederà ad attivare le successive fasi della assistenza tecnica.
- 2.**
Interventi tecnici in porto

In caso l'unità di diporto resti immobilizzata in caso di avaria e venga rilevata dalla Struttura Organizzativa la necessità di interventi tecnici sull'imbarcazione, l'Assicurato potrà richiedere informazioni sulle strutture tecniche, adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di necessità, negli approdi più prossimi alla sua posizione. L'Assicurato potrà anche richiedere alla Struttura Organizzativa di contattare direttamente la struttura tecnica individuata e prenotarne l'intervento all'arrivo dell'unità in porto. In caso la struttura tecnica non sia reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico specializzato tenendo a proprio carico le spese di viaggio, vitto e alloggio fino ad un massimo di Euro 1.000,00 Iva inclusa per sinistro, mentre restano a carico dell'Assicurato la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'unità da diporto sul posto nonché le altre spese per la riparazione. L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per la riparazione al tecnico ed accertarsi che le riparazioni siano eseguite accuratamente.
- 3.**
Assistenza per la sorveglianza dell'unità danneggiata

In caso di avaria che impedisca il trasferimento dell'unità da diporto al porto stanziale, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare, nella zona in cui si trova l'unità danneggiata, la sorveglianza e/o il ricovero dell'imbarcazione. La Struttura Organizzativa reperirà in zona le ditte specializzate idonee e ne organizzerà l'intervento, tenendo a proprio carico i costi relativi al ricovero e alla sorveglianza per un massimo di 8 ore per sinistro.
- 4.**
Reperimento ed invio pezzi di ricambio

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di parti di ricambio indispensabili per la navigazione in sicurezza, non reperibili sul luogo, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirli e ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di spedizione e le eventuali spese doganali fino ad un massimo di Euro 750,00 Iva inclusa per sinistro. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria. Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi. Queste prestazioni sono condizionate alla disponibilità da parte dell'Assicurato, di adeguata garanzia di pagamento per l'importo complessivo della fornitura e spedizione dei pezzi. L'Assicurato che si trovi nella necessità di richiedere l'invio urgente di parti di ricambio per l'eliminazione della avaria in corso dovrà fornire con esattezza le caratteristiche del componente richiesto, la marca ed il modello. La ricerca e il reperimento potranno essere assicurati solo se la Struttura Organizzativa disporrà di dati di targa completi.
- 5.**
Reperimento ed invio Skipper ed equipaggi sostitutivi

In caso l'unità di diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e l'Assicurato non possa attendere sul posto il termine delle riparazioni stesse, oppure, in caso di furto dell'imbarcazione stessa, quando questa venga ritrovata dopo il rientro degli Assicurati, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire lo skipper o componenti dell'equipaggio e ad inviarlo nella destinazione indicata dall'Assicurato per consentire il recupero dell'unità da diporto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi per il trasferimento del personale e di vitto e alloggio fino ad un massimo di Euro 1.000,00 Iva inclusa per sinistro. Entro un massimo di 72 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvederà a far pervenire all'Assicurato una proposta di personale, idoneo a soddisfare le esigenze dell'Assicurato, corredata da Curriculum. Ove la proposta sia accettata dall'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto diretto l'Assicurato con il personale designato.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE - PACCHETTO 1

- 6.**
Rientro persone assicurate al proprio domicilio
- In caso l'unità di diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e l'Assicurato non possa attendere sul posto il termine delle riparazioni stesse, oppure, in caso di furto dell'imbarcazione stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione delle persone Assicurate un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.

SERVIZI INFORMATIVI

- 1.**
Previsioni meteo personalizzate ed Avvisi ai naviganti
- L'Assicurato potrà richiedere previsioni meteo relative alle prossime 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alla zona di mare nella quale si trova.

L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione e specificare l'intervallo di validità richiesto (6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ore). Per la determinazione locale delle previsioni si considera l'intero bacino del Mediterraneo suddiviso in 11.245 zone

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'intervallo di tempo richiesto, fornirà le seguenti informazioni:

- direzione e forza del vento;
- cifra e direzione di provenienza del moto ondoso;
- copertura del cielo ed eventuali Fenomeni atmosferici;
- pressione atmosferica al suolo;
- visibilità;
- temperatura dell'aria e dell'acqua.

L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi ai Naviganti emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi ai Naviganti interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del contenuto dell'avviso e la sua validità prevista nel tempo.

- 2.**
Avvisi di burrasca
- L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi di Burrasca emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi di Burrasca interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del fenomeno in corso e dell'evoluzione prevista.

- 3.**
Ausili per la navigazione costiera
- L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste non familiari, o sia in procinto di "atterrare" su tratte costiere non note, potrà chiedere assistenza ed ottenere le informazioni ed eventuali consigli utili per il riconoscimento della costa.

La Struttura Organizzativa, sulla base dell'itinerario indicato dall'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:

- descrizione dettagliata del tratto di costa interessato alla navigazione costiera;
- descrizione dettagliata dei punti cospicui visibili ed utili per il riconoscimento della costa e la navigazione;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i fari e fanali presenti nella zona di interesse;
- indicazione dei punti consigliati per l'ancoraggio in funzione delle condizioni meteo e delle caratteristiche dell'imbarcazione;
- informazioni su eventuali avvisi ai naviganti o altre segnalazioni di pericolo presenti nella zona di interesse;
- informazioni sulle carte nautiche più idonee, sul volume e pagine del portolano e sulla pagina dell'elenco Fari e fanali di riferimento per quel tratto di costa.

- 4.**
Informazioni sugli approdi e sugli ancoraggi

Informazioni generali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni di carattere generale:

- nome dell'Approdo;
- stato, Regione, località di dislocazione;

- indirizzo e recapiti telefonici della Direzione portuale.

Informazioni geonautiche

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni geonautiche:

- posizione geografica dell'approdo;
- tipo di Approdo;
- stato di agibilità;
- fondali minimi e massimi;
- canale radio di collegamento per l'ingresso in porto;
- venti predominanti e Venti di traversia;
- orari di accesso;
- sintetica descrizione del porto e Modalità di avvicinamento e accesso;
- numero posti barca e lunghezza massima imbarcazioni ospitabili;
- approdi e Ancoraggi vicini con indicazione di ridossi e fondali;
- pericoli e divieti, e Avvisi ai naviganti permanenti e Ordinanze relativi al porto ed alle acque immediatamente antistanti;
- documenti nautici di riferimento, quali Portolani, Elenco Fari e Fanali, Carte nautiche e Piano nautico.

Informazioni su servizi di utilità ed emergenza

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste informazioni sull'esistenza e la reperibilità (numeri telefonici) dei servizi di emergenza ed utilità esistenti nella località dello approdo ed in particolare:

- autorità marittima residente nel porto (tipo e n° tel.);
- carabinieri (n° tel. e indirizzo);
- polizia (n°tel.e indirizzo);
- ospedali (n° tel. e indirizzo);
- pronto soccorso (n° tel. e indirizzo);
- centri iperbarici (° tel. e indirizzo);
- centri dialisi (n° tel. e indirizzo);
- farmacie (n° tel.);
- VV.FF. (n° tel.);
- Guardia di Finanza.

Informazioni sui servizi portuali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni sui servizi portuali disponibili nell'area dell'approdo ed in particolare:

- acqua in banchina;
- assistenza all'ormeggio;
- carica batterie;
- distributore di carburante;
- elettricità in banchina;
- lavanderia;
- market;
- parcheggi auto;
- reception;
- ritiro rifiuti;
- servizi igienici (WC, docce calde o fredde);
- telefono in banchina;
- telefoni pubblici;
- vigilanza.

Informazioni sui servizi tecnici nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle strutture tecniche disponibili nella zona per interventi di assistenza tecnica e riparazioni. Le strutture sono suddivise in categorie tematiche e per ogni categoria sono forniti nominativi, n° telefonico e indirizzi degli operatori.

Le categorie previste sono le seguenti:

- alaggio e varo;
- assistenza elettrica;
- assistenza elettronica;
- assistenza motori;
- assistenza scafo;
- ricarica A.R.A.;
- rimessaggio imbarcazioni.

Informazioni sul mondo della nautica nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle principali strutture rappresentative del mondo della nautica, raggruppate per tipo di attività. Per ogni attività vengono elencate le strutture esistenti con n° telefonico. Le attività contemplate

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE - PACCHETTO 1

sono le seguenti:

- agenzie di charter;
- agenzie nautiche;
- attrezzature e accessori;
- cantieri navali;
- club e circoli nautici;
- rivendita imbarcazioni;
- rivendita motori;
- assistenza e vendita frigo;
- vendita apparati di navigazione e TLC;
- vendita eliche e idrogetti;
- scuole nautiche e di vela;
- velerie.

Ancoraggi

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di "atterrare" su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni sugli ancoraggi disponibili nella zona di interesse.

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed alla indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni per ogni ancoraggio individuato:

- nome dell'ancoraggio;
- posizione dell'ancoraggio;
- descrizione dell'ancoraggio;
- venti di traversia e predominanti;
- fondale minimo e massimo e tipo;
- pericoli e divieti.

ASSISTENZA MEDICA

(le prestazioni vengono fornite ad una distanza di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, ad una distanza di oltre 10 miglia dal porto di stazionamento dell'imbarcazione e comunque a terra nel luogo di sosta dell'unità da diporto, massimo 3 volte all'anno per prestazione)

- 1. Consulenza medica telefonica**
Qualora l'Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
- 2. Invio di un medico**
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati presso il porto di approdo. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
- 3. Invio di autoambulanza**
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza dal porto di approdo, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico più vicino. La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
- 4. Monitoraggio del ricovero ospedaliero**
A seguito di ricovero per infortunio e/o malattia, i medici della Struttura Organizzativa stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti dell'Assicurato allo scopo di seguire l'evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell'evoluzione della stessa.
- 5. Viaggio di un familiare**
Qualora a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa occorsi in viaggio, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni e in assenza di un proprio congiunto sul posto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe), se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimale di Euro 500,00 Iva inclusa per sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

- 6.**
**Anticipo spese
di prima necessità**
- Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi immediatamente a causa di infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato e dopo aver ricevuto adeguate garanzie bancarie, le relative spese fino ad un massimo complessivo di Euro 300,00 Iva inclusa per sinistro. L'Assicurato provvederà al suo rientro alla residenza in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.
- 7.**
**Consegna medicinali
sul posto**
- Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purchè commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirli ed a inviarli presso il porto più vicino con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
- La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al reperimenti ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a carico dell'Assicurato. In alternativa la Struttura Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.
- 8.**
Interprete all'estero
- Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l'Assicurato venga ricoverato in un centro ospedaliero all'estero e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
- 9.**
Rientro sanitario
- Qualora l'Assicurato, ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba essere necessariamente trasferito, d'intesa fra il medico curante ed i medici della Struttura Organizzativa, presso:
- Centri Ospedalieri idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso o
 - Centri Ospedalieri più vicini alla sua residenza in Italia o
 - la sua residenza in Italia,
- la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:
- aereo sanitario appositamente equipaggiato;
 - l'aereo di linea (anche barellato);
 - l'ambulanza;
 - il treno.
- Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso.
- 10.**
**Rientro
con accompagnatore**
- In caso i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'accompagnamento di personale medico e infermieristico durante il viaggio del rientro sanitario dell'Assicurato (art. 9), la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato fino al luogo di ricovero in Italia, tenendo a proprio carico le spese di viaggio.
- 11.**
**Rientro anticipato
dall'estero**
- Qualora l'Assicurato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE - PACCHETTO 2

ASSISTENZA TECNICA

(le prestazioni vengono fornite ad una distanza di oltre 10 miglia dal porto di stazionamento, massimo 3 volte all'anno per prestazione)

- 1.**
Consulenza tecnica telefonica

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettono la navigazione in sicurezza l'Assicurato può richiedere una consulenza tecnica da parte di personale qualificato che, sulla base della descrizione dell'inconveniente, fornirà i consigli più appropriati per gestire al meglio l'emergenza e provvederà ad attivare le successive fasi dell'assistenza tecnica.

- 2.**
Assistenza e recupero imbarcazioni in panne

Gli interventi verranno effettuati solo nei casi in cui l'imbarcazione dell'Assicurato, durante la navigazione, o comunque distaccata dalla banchina, per cause tecniche, incidenti, avaria, incaglio o mancanza di carburante, non sia nelle condizioni di continuare la navigazione con i propri mezzi e raggiungere l'ormeggio in porto. In tali circostanze la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, a trasportare l'imbarcazione in difficoltà fino all'ormeggio in porto.

Gli interventi di assistenza e supporto alle imbarcazioni "in panne" sono rivolti unicamente alle imbarcazioni e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera.

Il servizio di assistenza e supporto Imbarcazioni da diporto "in panne" fornito da Struttura Organizzativa prevede l'impiego di una rete integrata di operatori esclusivi che opera lungo l'intero perimetro costiero italiano, isole comprese, entro una fascia di 20 miglia, nonché lungo tutta la costa croata entro una fascia di 40 miglia.

Gli interventi di assistenza avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che deciderà sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire.

L'Assicurato in difficoltà può contattare 24h24 per tutto l'anno la Struttura Organizzativa che fornirà assistenza immediata.

L'Assicurato dovrà comunicare la sua posizione e la causa della "panne".

 - Nel caso di avaria alla propulsione il personale del mezzo di assistenza, dopo aver verificato che l'avaria non sia eliminabile con i mezzi disponibili a bordo, provvederà a rimorchiare l'imbarcazione fino al porto più vicino.
 - Nel caso di incaglio l'imbarcazione verrà disincagliata solo se l'operazione risulta fattibile con il solo impiego del mezzo di assistenza inviato e non si siano verificati danneggiamenti allo scafo. In caso contrario verrà avviata, se richiesto, la procedura di recupero che prevede l'impiego di altri mezzi ed altri procedimenti, come più avanti descritto.
 - Nei casi di esaurimento batterie o carburante il personale del mezzo di assistenza provvederà a rifornire quanto serve.
 - Nei casi di imbarcazione danneggiata (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata ecc. e/o in presenza di condizioni meteo avverse), verranno avviate, su richiesta dell'Assicurato, le operazioni di recupero che prevedono l'impiego delle organizzazioni specializzate convenzionate.

Ad intervento ultimato l'Assicurato dovrà sottoscrivere apposita modulistica attestante l'effettuazione dell'intervento.

- 3.**
Interventi tecnici in porto

In caso l'unità di diporto resti immobilizzata in caso di avaria e venga rilevata dalla Struttura Organizzativa la necessità di interventi tecnici sull'imbarcazione, l'Assicurato potrà richiedere informazioni sulle strutture tecniche, adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di necessità, negli approdi più prossimi alla sua posizione.

L'Assicurato potrà anche richiedere alla Struttura Organizzativa di contattare direttamente la struttura tecnica individuata e prenotarne l'intervento all'arrivo dell'unità in porto.

In caso la struttura tecnica non sia reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico specializzato tenendo a proprio carico le spese di viaggio, vitto e alloggio fino ad un massimo di Euro 1.000,00 Iva inclusa per sinistro, mentre restano a carico dell'Assicurato la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'unità da diporto sul posto nonché le altre spese per la riparazione.

L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per la riparazione al tecnico ed accertarsi che le riparazioni siano eseguite accuratamente.

4. Assistenza per la sorveglianza dell'unità danneggiata

In caso di avaria che impedisca il trasferimento dell'unità da diporto al porto stanziale, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare, nella zona in cui si trova l'unità danneggiata, la sorveglianza e/o il ricovero dell'imbarcazione.

La Struttura Organizzativa reperirà in zona le ditte specializzate idonee e ne organizzerà l'intervento, tenendo a proprio carico i costi relativi al ricovero e alla sorveglianza per un massimo di 8 ore per sinistro.

5. Reperimento ed invio pezzi di ricambio

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di parti di ricambio indispensabili per la navigazione in sicurezza, non reperibili sul luogo, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirli e ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di spedizione e le eventuali spese doganali fino ad un massimo di Euro 750,00 Iva inclusa per sinistro. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

Queste prestazioni sono condizionate alla disponibilità da parte dell'Assicurato, di adeguata garanzia di pagamento per l'importo complessivo della fornitura e spedizione dei pezzi.

L'Assicurato che si trovi nella necessità di richiedere l'invio urgente di parti di ricambio per l'eliminazione della avaria in corso dovrà fornire con esattezza le caratteristiche del componente richiesto, la marca ed il modello. La ricerca e il reperimento potranno essere assicurati solo se la Struttura Organizzativa disporrà di dati di targa completi.

6. Reperimento ed invio Skipper ed equipaggi sostitutivi

In caso l'unità di diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e l'Assicurato non possa attendere sul posto il termine delle riparazioni stesse, oppure, in caso di furto dell'imbarcazione stessa, quando questa venga ritrovata dopo il rientro degli Assicurati, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire lo skipper o componenti dell'equipaggio e ad inviarlo nella destinazione indicata dall'Assicurato per consentire il recupero dell'unità da diporto.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi per il trasferimento del personale e di vitto e alloggio fino ad un massimo di Euro 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.

Entro un massimo di 72 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvederà a far pervenire all'Assicurato una proposta di personale, idoneo a soddisfare le esigenze dell'Assicurato, corredata da Curriculum. Ove la proposta sia accettata dall'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto diretto l'Assicurato con il personale designato.

7. Rientro persone assicurate al proprio domicilio

In caso l'unità di diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e l'Assicurato non possa attendere sul posto il termine delle riparazioni stesse, oppure, in caso di furto dell'imbarcazione stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione delle persone Assicurate un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.

SERVIZI INFORMATIVI

1. Previsioni meteo personalizzate ed Avvisi ai naviganti

L'Assicurato potrà richiedere previsioni meteo relative alle prossime 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alla zona di mare nella quale si trova.

L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione e specificare l'intervallo di validità richiesto (6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ore). Per la determinazione locale delle previsioni si considera l'intero bacino del Mediterraneo suddiviso in 11.245 zone

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'intervallo di tempo richiesto, fornirà le seguenti informazioni:

- direzione e forza del vento;
- cifra e direzione di provenienza del moto ondoso;
- copertura del cielo ed eventuali Fenomeni atmosferici;
- pressione atmosferica al suolo;
- visibilità;
- temperatura dell'aria e dell'acqua.

L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi ai Naviganti emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi ai Naviganti interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del contenuto dell'avviso e la sua validità prevista nel tempo.

2. Avvisi di burrasca

L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi di Burrasca emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi di Burrasca interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del fenomeno in corso e dell'evoluzione prevista.

3. Ausili per la navigazione costiera

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste non familiari, o sia in procinto di "atterrare" su tratte costiere non note, potrà chiedere assistenza ed ottenere le informazioni ed eventuali consigli utili per il riconoscimento della costa.

La Struttura Organizzativa, sulla base dell'itinerario indicato dall'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:

- a.** descrizione dettagliata del tratto di costa interessato alla navigazione costiera;
- b.** descrizione dettagliata dei punti cospicui visibili ed utili per il riconoscimento della costa e la navigazione;
- c.** descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i fari e fanali presenti nella zona di interesse;
- d.** indicazione dei punti consigliati per l'ancoraggio in funzione delle condizioni meteo e delle caratteristiche dell'imbarcazione;
- e.** informazioni su eventuali avvisi ai naviganti o altre segnalazioni di pericolo presenti nella zona di interesse;
- f.** informazioni sulle carte nautiche più idonee, sul volume e pagine del portolano e sulla pagina dell'elenco Fari e fanali di riferimento per quel tratto di costa.

4. Informazioni sugli approdi e sugli ancoraggi

Informazioni generali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni di carattere generale:

- nome dell'Approdo;
- Stato, Regione, località di dislocazione;
- indirizzo e recapiti telefonici della Direzione portuale.

Informazioni geonautiche

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni geonautiche:

- posizione geografica dell'approdo;
- tipo di Approdo;
- stato di agibilità;
- fondali minimi e massimi;
- canale radio di collegamento per l'ingresso in porto;
- venti predominanti e Venti di traversia;
- orari di accesso;
- sintetica descrizione del porto e Modalità di avvicinamento e accesso;
- numero posti barca e lunghezza massima imbarcazioni ospitabili;
- approdi e Ancoraggi vicini con indicazione di ridossi e fondali;
- pericoli e divieti, e Avvisi ai naviganti permanenti e Ordinanze relativi al porto ed alle acque immediatamente antistanti;
- documenti nautici di riferimento, quali Portolani, Elenco Fari e Fanali, Carte nautiche e Piano nautico;

Informazioni su servizi di utilità ed emergenza

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste informazioni sull'esistenza e la reperibilità (numeri telefonici) dei servizi di emergenza ed utilità esistenti nella località dell'approdo ed in particolare:

- Autorità marittima residente nel porto (tipo e n° tel.);
- Carabinieri (n° tel. e indirizzo);
- Polizia (n°tel.e indirizzo);
- Ospedali (n° tel. e indirizzo);
- Pronto soccorso (n° tel. e indirizzo);

- Centri iperbarici (° tel. e indirizzo);
- Centri dialisi (n° tel. e indirizzo);
- Farmacie (n° tel.);
- VV.FF. (n° tel.);
- Guardia di Finanza.

Informazioni sui servizi portuali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni sui servizi portuali disponibili nell'area dell'approdo ed in particolare:

- acqua in banchina;
- assistenza all'ormeggio;
- carica batterie;
- distributore di carburante;
- elettricità in banchina;
- lavanderia;
- market;
- parcheggi auto;
- reception;
- ritiro rifiuti;
- servizi igienici (WC, docce calde o fredde);
- telefono in banchina;
- telefoni pubblici;
- vigilanza;

Informazioni sui servizi tecnici nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle strutture tecniche disponibili nella zona per interventi di assistenza tecnica e riparazioni. Le strutture sono suddivise in categorie tematiche e per ogni categoria sono forniti nominativi, n° telefonico e indirizzi degli operatori.

Le categorie previste sono le seguenti:

- alaggio e varo;
- assistenza elettrica;
- assistenza elettronica;
- assistenza motori;
- assistenza scafo;
- ricarica A.R.A.;
- rimessaggio imbarcazioni.

Informazioni sul mondo della nautica nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle principali strutture rappresentative del mondo della nautica, raggruppate per tipo di attività. Per ogni attività vengono elencate le strutture esistenti con n° telefonico. Le attività contemplate sono le seguenti:

- agenzie di charter;
- agenzie nautiche;
- attrezzature e accessori;
- cantieri navali;
- club e circoli nautici;
- rivendita imbarcazioni;
- rivendita motori;
- assistenza e vendita frigo;
- vendita apparati di navigazione e TLC;
- vendita eliche e idrogetti;
- scuole nautiche e di vela;
- velerie.

Ancoraggi

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di "atterrare" su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni sugli ancoraggi disponibili nella zona di interesse.

La Struttura Organizzativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni per ogni ancoraggio individuato:

- nome dell'ancoraggio;
- posizione dell'ancoraggio;
- descrizione dell'ancoraggio;
- venti di traversia e predominanti;
- fondale minimo e massimo e tipo;
- pericoli e divieti.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE - PACCHETTO 2

ASSISTENZA MEDICA

(le prestazioni vengono fornite ad una distanza di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, ad una distanza di oltre 10 miglia dal porto di stazionamento dell'imbarcazione e comunque a terra nel luogo di sosta dell'unità da diporto, massimo 3 volte all'anno per prestazione)

- 1.**
Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
- 2.**
Invio di un medico

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati presso il porto di approdo. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
- 3.**
Invio di autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza dal porto di approdo, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico più vicino. La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
- 4.**
Monitoraggio del ricovero ospedaliero

A seguito di ricovero per infortunio e/o malattia, i medici della Struttura Organizzativa stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti dell'Assicurato allo scopo di seguire l'evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell'evoluzione della stessa.
- 5.**
Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa occorsi in viaggio, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni e in assenza di un proprio congiunto sul posto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe), se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimale di Euro 500,00 Iva inclusa per sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altre spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
- 6.**
Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi immediatamente a causa di infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato e dopo aver ricevuto adeguate garanzie bancarie, le relative spese fino ad un massimo complessivo di Euro 300,00 Iva inclusa per sinistro. L'Assicurato provvederà al suo rientro alla residenza in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.
- 7.**
Consegna medicinali sul posto

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purchè commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirli ed a inviarli presso il porto più vicino con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a carico dell'Assicurato. In alternativa la Struttura Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.
- 8.**
Interprete all'estero

Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l'Assicurato venga ricoverato in un centro ospedaliero all'estero e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
- 9.**
Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato, ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba essere necessariamente trasferito, d'intesa fra il medico curante ed i medici della Struttura Organizzativa, presso

 - Centri Ospedalieri idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso o
 - Centri Ospedalieri più vicini alla sua residenza in Italia o

- la sua residenza in Italia,
la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:
- aereo sanitario appositamente equipaggiato;
- l'aereo di linea(anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

10.
Rientro
con accompagnatore

In caso i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'accompagnamento di personale medico e infermieristico durante il viaggio del rientro sanitario dell'Assicurato (art. 9), la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato fino al luogo di ricovero in Italia, tenendo a proprio carico le spese di viaggio.

11.
Rientro anticipato
dall'estero

Qualora l'Assicurato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- 1) le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) eventi consecutivi alla pratica di sport motonautici e relativi prove e allenamenti;
 - b) per le unità da diporto che l'Assicurato sottopone ad uso improprio;
 - c) eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - d) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, influenze atmosferiche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità naturali quali trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti;
 - e) paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità;
 - f) conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - g) situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;
 - h) malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;
 - i) cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi;
 - j) aborto volontario;
 - k) eventi conseguenti a stato di ebbrezza, all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci, al suicidio portato a termine o tentato;
 - l) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
- 2) L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
- 3) IMA Italia Assistance non è tenuta a fornire alcuna altra prestazione, in denaro o in natura, a titolo di compensazione, nel caso in cui le originarie garanzie d'assistenza non siano state utilizzate, in tutto o in parte, per scelta o negligenza degli assicurati.
- 4) Ogni diritto nei confronti di IMA Italia Assistance S.p.A. si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- 5) Il diritto alle assistenze fornite da IMA Italia Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa ex art. 1910 c.c.
- 6) A parziale deroga da quanto previsto dall'art. 1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a IMA Italia Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa ai sensi dell'art. 1915 c.c.
- 7) Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- 8) Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a IMA Italia Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
- 9) La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
- 10) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Inoltre l'Assicurazione non è operante in tutti i casi in cui l'intervento non sia stato autorizzato della Struttura Organizzativa.

Premesso che il diritto all'assistenza fornita dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la stessa al verificarsi del sinistro, le prestazioni devono essere richieste immediatamente nel momento in cui si verifica la necessità e comunque non oltre i tre giorni successivi al verificarsi dell'evento che la rende necessaria.

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero "Navale Assicurazioni Assistenza" corrispondente al numero:

02-24128398

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al numero:

02-24128245

L'Assicurato dovrà comunicare:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome;
- 3) numero di polizza;
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 5) il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

